



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA
TECNICA IN ATTUAZIONE DEL POR CRO PARTE FESR 2007-2013, ASSE 5 "AZIONI DI
COOPERAZIONE", LINEA DI INTERVENTO 5.1, AZIONE 5.1.1.
"COOPERAZIONE INTERREGIONALE"**

TRA

la Regione del Veneto Giunta regionale (successivamente denominata per brevità "Regione"), con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279, rappresentata nel presente atto da..... nata ala quale interviene nella sua qualità di dirigente regionale della Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera (di seguito UP), ai sensi dell' art 23 della legge regionale del 10.1.1997, n. 1

E

la Società Veneto Innovazione S.p.A. (successivamente denominata per brevità "VI"), C.F. e P.IVA 02568090274, con sede a Venezia – Mestre, via Torino 105, rappresentata nel presente atto danato ache interviene nella sua qualità di ,
di seguito denominate Parti

PREMESSO CHE

1. Con il regolamento (CE) n. 1083/2006 sono state adottate dal Consiglio dell'Unione europea le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, mentre con il regolamento (CE) n. 1080/2006 sono state adottate le disposizioni specifiche relative al FESR che interessano il Programma Operativo Regionale 2007-2013 relativo all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione;
2. con decisione (CE) n. 4247 del 7 settembre 2007 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale relativo all'obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", (di seguito POR CRO) parte FESR 2007-2013 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 9 ottobre 2007 la Giunta regionale ne ha preso atto;
3. il POR CRO è stato successivamente modificato con decisione della Commissione europea C (2012) 9310 dell'11 dicembre 2012;
4. la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" prevede, all'art. 10, che VI svolga funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni

previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale", e che – fra le altre funzioni – svolga azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione; gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale; nonché confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche; ed infine l'erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;

5. con deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007 e s.m.i. sono state individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni (SRA) di ciascuna linea d'intervento del POR CRO e insieme è stato approvato il Piano di Assistenza Tecnica, nell'ambito dell'asse 6 "Assistenza tecnica";
6. l'azione 6.1.1 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo", della cui attuazione è responsabile la Direzione Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del POR CRO – parte FESR (2007-2013), prevede la possibilità di affidare incarichi a soggetti esterni qualificati per sostenere e rafforzare le attività di attuazione, monitoraggio e controllo anche delle singole azioni del POR CRO 2007-2013;
7. il Comitato di Sorveglianza del POR CRO ha approvato i criteri di selezione dei progetti – fra cui quelli per l'asse 5 e per l'asse 6 – con procedura scritta del 31 marzo 2008, successivamente modificati nella riunione del 20/06/2012;
8. con deliberazione n. 73 del 28 ottobre 2008 è stato approvato il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione ai sensi dell'art. 11 della citata legge regionale n. 9/07, prorogato con delibera del Consiglio regionale n. 70 del 19 ottobre 2011;
9. con DGR n. del è stato autorizzato l'affidamento dell'incarico a Veneto Innovazione per l'espletamento dell'attività di assistenza tecnica per il bando relativo all'Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale" del POR CRO Veneto FESR 2007-2013;
10. VI è una società *in house* di cui la Regione è socio unico, in virtù dell'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i., non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, inoltre è soggetto incaricato dell'attuazione della legge regionale n. 9/2007, art. 10; infine è partner delle reti internazionali ERA-NET ("*Network in the European Research Area*" – reti nell'area europea della ricerca): CROSSTEXNET (nuovi materiali, fibre e tessuti tecnici), KORANET (che mira ad intensificare e rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra Corea ed Europa) e LEAD ERA (che ha l'obiettivo di sincronizzare a livello transregionale i programmi dedicati alla ricerca ed all'innovazione nell'ambito dei settori ad alto potenziale definiti dall'iniziativa comunitaria *Lead Market*: tessuti tecnici, fonti di energia rinnovabili, *e-health*, riciclo, architettura sostenibile e prodotti a base bio); ma è anche partner in EEN (*European*

enterprise network, rete delle imprese europee, la più grande rete di servizi di assistenza a sostegno della competitività e dell'innovazione delle PMI europee);

11. la legge regionale n. 45/1988, all'art 4 stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità

1. La Giunta regionale del Veneto affida a VI, Società che interviene nel presente atto nella persona del suo _____, che accetta, compiti di supporto agli adempimenti tecnici e amministrativi correlati alla gestione del bando anche tramite la piattaforma digitale GIF, all'assistenza ai potenziali beneficiari, alla valutazione delle proposte progettuali pervenute, al loro monitoraggio e alle variazioni in itinere, nonché alle verifiche contabili connesse alla rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento.

ART. 2 – Oggetto dell'incarico: attività specifiche e contenuti

- 1 Tenendo conto delle finalità, è compito di VI svolgere i seguenti servizi e attività:
 - a. assistenza e supporto all'UP nella predisposizione della modulistica;
 - b. configurare la propria piattaforma informatica GIF, in modo da renderla idonea a ricevere ogni comunicazione e documentazione inerenti al bando in parola e le conseguenti fasi di gestione, garantendo altresì all'UP l'accesso e l'assistenza anche per l'uso delle funzionalità di sua competenza ;
 - c. collaborazione al funzionamento del bando, mediante attività di *help desk* tecnico ai beneficiari veneti ed esteri e supporto per i beneficiari veneti alla costituzione delle partnership tecnologiche con soggetti esteri;
 - d. collaborazione alla valutazione delle domande, secondo le modalità indicate nel bando: controllo dei requisiti formali, partecipazione alla valutazione tecnico- economica;
 - e. assistenza all'UP nella rilevazione sistematica dei dati relativi ai progetti finanziati, nonché nell'attività di monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, previsti dai regolamenti comunitari e dai manuali del POR CRO, mediante la creazione di tabelle e reportistica;
 - f. controlli a campione in loco presso i beneficiari veneti al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, sulla base delle indicazioni dell'UP almeno una volta nella vita del progetto;

- g. valutazione di congruità e di ammissibilità delle domande di pagamento, finalizzata a verificare la pertinenza ed ammissibilità di tutte le spese sostenute e rendicontate dai beneficiari rispetto a quelle previste dal progetto approvato, secondo le prescrizioni indicate nel bando e nella manualistica, tali valutazioni sono propedeutiche alla liquidazione dei rimborsi ai beneficiari a cura dell'UP;
- h. assistenza nella gestione delle richieste di variazioni, sulla base di proprie analisi di conformità e coerenza con gli obiettivi dell'azione del POR CRO con la formulazione di un parere preventivo – non vincolante per l'UP;
- i. partecipare agli eventi e alle altre attività di promozione del bando o agli incontri tecnici con i beneficiari, anche in rappresentanza degli uffici regionali;
- j. relazionare sull'andamento dell'attività sopra indicate, secondo le modalità concordate con l'UP;
- k. fornire supporto giuridico per l'esame e l'approfondimento di quesiti relativi al procedimento amministrativo nonché degli eventuali casi di precontenzioso e contenzioso (escluso il patrocinio in giudizio);
- l. relazionarsi con le istituzioni/enti esteri gestori degli strumenti di finanziamento a favore delle imprese e strutture di ricerca europee.

ART. 3 - Durata e compenso

1. La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e termina il 31/12/2015 con l'accettazione da parte della UP della relazione finale sulla corretta conclusione dei progetti finanziati, mentre l'attività di supporto per i casi di eventuale contenzioso dura fino alla conclusione dell'iter giudiziario di primo grado.
2. Come corrispettivo per le attività di cui all'art. 2 a VI è riconosciuto un compenso totale di euro _____ (IVA e ogni altro onere fiscale, assicurativo e previdenziale inclusi). Tale importo è stato determinato stimando pari a ____ il numero delle domande presentate. Qualora il numero effettivo delle domande da esaminare (valutazione formale di elegibilità) abbia uno scostamento in difetto o in eccesso superiore al 5%, l'importo sopra previsto potrà essere rideterminato.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà a tranches, su istanza di VI, previa presentazione di regolare fattura nel seguente modo:
 - 20% alla firma della convenzione, a titolo di acconto;
 - 30% decorsi 12 mesi dalla firma del presente atto;
 - 30% a conclusione delle verifiche di tutte le domande di pagamento da parte dei beneficiari;
 - il saldo, compresa l'eventuale rideterminazione, una volta completate tutte le attività indicate all'art. 2 e comunque entro il 31/10/2015.

4. Ogni singola fattura sarà oggetto della proposta di liquidazione di competenza dell'UP entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Regione. Eventuali contestazioni o chiarimenti chiesti dall'UP sospenderanno detti termini.

La fattura deve contenere un'indicazione analitica dell'attività svolta e delle spese all'uopo sostenute, nonché riportare, oltre alla causale di riferimento alla tranche, la seguente intestazione: "Assistenza tecnica POR CRO Veneto, parte FESR (2007-2013); codice SMUPR.....azione 6.1.1".

5. Gli oneri derivanti alla Regione dalla presente convenzione, ivi compresi quelli da tributi di ogni genere, presenti e futuri, sono posti a carico dello stanziamento complessivo previsto per l'azione 6.1.1 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo" POR CRO parte FESR 2007-2013. VI dovrà conservare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo la documentazione amministrativa e contabile (in originale) afferente i costi sostenuti; gli eventuali elaborati prodotti nell'espletamento del servizio e per l'attività di *reporting*.

Art. 4 – Modalità di attuazione

1. I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere erogati da VI nei termini di seguito specificati:
 - a) assistenza ai beneficiari nell'attuazione del progetto;
 - b) valutazione di eleggibilità formale delle domande ed invio degli esiti alla UP per la valutazione tecnico – economica entro 20 giorni;
 - c) partecipazione agli incontri tecnici e della Commissione per la valutazione tecnico-economica e produzione della documentazione ad essa connessa anche mediante coinvolgimento di altre collaborazioni professionali;
 - d) proposta e invio del parere sulla valutazione tecnico-economica delle domande ammesse, entro ulteriori 50 giorni dal completamento della valutazione di eleggibilità formale di ogni singola pratica;
 - e) trasmissione dell'esito della verifica delle domande di pagamento: entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione;
 - f) corredo informativo (tabelle, reportistica, elaborazioni dati finalizzati alle attività promozionali e di diffusione dei risultati del bando) relativo ad ogni singolo progetto finanziato: entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'UP;
 - g) parere sulle richieste di variazione tecnico economica: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
 - h) collaborazione all'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di competenza della UP, fornendo i dati – eventualmente rielaborati – di ciascun progetto in corso, con cadenza

bimestrale entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza stabilita per la UP stessa (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre);

- i) validazione dei dati relativi al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti forniti dalle imprese con tempistica del punto h);
- j) elaborazione di analisi e statistiche, nelle modalità concordate con la Regione.

2. L'UP può concedere proroghe ai suddetti termini, in caso di motivata richiesta.

3. Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione e nel bando, in ordine ai termini per l'erogazione dei servizi richiesti e alla conclusione dei processi di competenza, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 2 "Conclusione del procedimento".

Art. 5 – Attività di vigilanza e di indirizzo

1. I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione, indicate nei precedenti articoli 2 e 4, sono svolti da VI sotto la vigilanza dell'UP, la quale proporrà alla Giunta regionale i provvedimenti conseguenti ad eventuali ritardi o inadempimenti come stabilito all'art. 7.
2. L'UP fornisce a VI le direttive inerenti l'esecuzione del servizio ed esegue periodicamente la verifica delle prestazioni effettivamente svolte da VI.
3. VI acconsente a mettere a disposizione la documentazione raccolta e prodotta a motivo del presente incarico per i controlli di competenza degli organi del POR, della UE, e dello Stato garantendone l'accesso con apposito personale incaricato, fatta salva la tutela del segreto industriale e la riservatezza dei contenuti progettuali.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. VI assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) presso la Banca, Agenzia di, con sede in, sul conto corrente bancario codice IBANintestato a, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione.
2. VI è tenuta a comunicare alla Regione le seguenti informazioni:
 - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
 - ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Le parti danno altresì atto che i Codici da riportare nei pagamenti del corrispettivo sono i seguenti:

- Codice Identificativo del Progetto (SMUPR): _____
- Codice Unico di Progetto (CUP): _____

Art. 7 – Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentono di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso a VI sarà riconosciuto il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito o alle direttive; nel caso di inadempienze, la Regione, ferme le penalità previste, intimerà a VI di adempiere quanto necessario. Il mancato rispetto dei termini (previsti dal bando, dalla presente convenzione o direttamente dall'UP) come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l'intimazione ad eseguire da parte di VI autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. Sarà applicata una penalità in conseguenza del riscontro di inadempienze rispetto alle attività e/o tempistiche previste; mentre la reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità d'importo raddoppiato, secondo le modalità indicate nella seguente tabella:

Tipo di inadempienza	Penale	Numero di inadempienze soggetto a raddoppio di penale	Massimo di inadempienze consentite
Ingiustificato ritardo nella realizzazione di un'attività prevista dal bando e dalla presente convenzione	0,02% dell'importo indicato nell'articolo 3 ogni 7 giorni di ritardo	Maggiori di 5	N. 10
Irregolarità, in sede di analisi dei rendiconti intermedi e finali, di documenti giustificativi e/o di spese non ammissibili	20 euro per ogni irregolarità formale riscontrata	Maggiori di 20	N. 60
Gravi irregolarità sostanziali, in sede di esame del rendiconto intermedio e finale, in ordine a documenti giustificativi e a spese non ammissibili	0,5% del contributo concesso all'impresa beneficiaria, in caso di revoca dello stesso a seguito del controllo effettuato	Maggiori di 6	N. 10

4. Il superamento dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce “Massimo di inadempienze consentite” è da considerarsi grave inadempienza contrattuale e pertanto può comportare la risoluzione del rapporto. Le somme dovute a titolo di penale sono trattenute dalla Regione sugli ulteriori importi previsti. L’eventuale comminazione delle penali da parte della Regione è, comunque, preceduta dalla contestazione degli addebiti.
5. In qualunque caso di risoluzione del rapporto, VI, salvo il risarcimento a favore della Regione dei danni dalla stessa subiti in conseguenza della risoluzione, avrà diritto solamente al pagamento dei servizi compiutamente e regolarmente eseguiti e accettati dall’Amministrazione stessa.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. I dati saranno trattati dalla Regione per le finalità connesse all’espletamento del servizio. Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
2. Acquisite le sopra riportate informazioni con la sottoscrizione della presente convenzione, VI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
3. Tutti i documenti ed i dati prodotti nell’ambito delle attività oggetto del servizio sono di proprietà della Regione. VI deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto della convenzione, qualsiasi informazione o elaborazione dei dati relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente dalla Regione o con essa concordata.
4. VI si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza ai servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
5. VI si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento, si impegna inoltre ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

1. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione a pena di nullità della cessione medesima.

Art. 10 - Responsabilità e obblighi

1. VI nell'espletamento del presente incarico eseguirà le direttive della UP, nonché le disposizioni di cui al DDR 32/09 e DDR 38/12 e del Piano di assistenza tecnica vigente per il POR CRO in merito alle modalità dell'assistenza tecnica realizzata nell'ambito dell'asse prioritario 6 "Assistenza tecnica", azione 6.1.1. "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo" del POR CRO e relativa rendicontazione.
2. Le Parti dichiarano che il rapporto posto in essere con la presente convenzione non è soggetto ad interferenze per cui non si procederà a produrre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008.
3. VI riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo alla Regione o a terzi, per colpa o negligenza del personale a disposizione.
4. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in base alla presente convenzione, VI deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. VI garantisce una tenuta della contabilità separata specifica per il presente incarico ed di un separato "archivio di progetto" comunicando all'UP il curatore responsabile.
6. Gli oneri di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti la gestione della convenzione sono a carico di VI, così come tutte le spese per la stipulazione, con le eccezioni indicate nel successivo articolo 11.
7. VI s'impegna a rispettare le direttive di cui alla DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, e ss. mm. ii. giusta DGR 258 del 5 marzo 2013, in particolare quelle ivi indicate con lettere A) e C).

Art. 11 – Registrazione

1. Le parti danno atto che il rapporto è soggetto a IVA e che è quindi convenuto che la presente convenzione sia oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n. 131/1986. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico di VI.

Art. 12 – Controversie

1. Per ogni controversia, non definibile in via amministrativa, che dovesse insorgere tra la Regione e VI relativamente all'esecuzione degli obblighi della presente convenzione, è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. La presente convenzione redatta in 3 originali (uno solo in bollo) anche ai fini della repertoriatura regionale, è composta da 14 articoli in 10 pagine e può essere modificata di comune accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e in particolare quelle previste dal Libro quarto, Titolo III, Capo VII; oltre che quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia, in data

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

REGIONE DEL VENETO

Art. 14 – Specifica Approvazione

1. Le Parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il precedente articolo 7 e 12.

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

REGIONE DEL VENETO
